

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le variazioni nella valutazione delle cripto nel modello Redditi SC

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA TRA OBBLIGATORIETÀ E MERITI CREDITIZI E DI FORNITURA

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito del **modello Redditi SC 2023**, all'interno del **quadro RF** dedicato alla **determinazione del reddito di impresa**, sono state previste alcune novità compilative.

Una delle novità riguarda l'inserimento di **due nuovi codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione**, al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e i componenti negativi che risultano dalla **valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta** a prescindere dall'imputazione al conto economico.

In particolare, si evidenzia che è stato introdotto il **codice 71**, da indicare all'interno del **rigo RF31, denominato "Altre variazioni in aumento"**, per indicare i **componenti negativi, derivanti dalla valutazione delle cripto-attività al 31 dicembre 2022, che non concorrono alla formazione del reddito**.

RF31 Altre variazioni in aumento	71	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00

Inoltre, è stato introdotto il **codice 94**, da indicare all'interno del rigo **RF55, denominato "Altre variazioni in diminuzione"**, per indicare i **componenti positivi che risultano dalla valutazione**

delle cripto-attività al 31 dicembre 2022, che non concorrono alla formazione del reddito.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	94	2		,00	3	4		,00	5	6		,00
	7	8		,00		9	10		,00	11	12		,00
	13	14		,00		15	16		,00	17	18		,00
	19	20		,00		21	22		,00	23	24		,00
	25	26		,00		27	28		,00	29	30		,00
	31	32		,00		33	34		,00	35	36		,00

I nuovi codici introdotti derivano dalla pubblicazione della Legge di bilancio per il 2023, con la quale il legislatore ha delineato una **disciplina unitaria in materia di cripto-attività**, valutandole per la prima volta e, allo stesso tempo, in modo definitivo, come attività di tipo finanziario.

Si evidenzia, infatti, che all'articolo unico, [commi da 126 a 147, L. 197/2022](#), il legislatore ha definito la disciplina delle cripto-attività, regolandone la tassazione e consentendo, ai fini tributari, la **sanatoria di eventuali criticità o errori commessi in precedenza**.

In particolare, il [comma 126](#), dell'articolo unico, L. 197/2022, ha introdotto, all'interno dell'[articolo 67 Tuir](#), la **nuova lettera c-sexies**, secondo la quale, sono redditi diversi “*le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. [...] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*”.

Ne deriva che costituiscono **redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptovalute archiviate o negoziate, per importi non inferiori a 2.000 euro nel periodo di imposta di riferimento**.

Si specifica, inoltre, che sono irrilevanti le permute effettuate tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.